

Direttore: dott. Italo CAVIGLIA 
Ufficio Relazioni Sindacali
Responsabile procedimento: dott. G. Scevola
e-mail: g.scevola@asl1.liguria.it
Tel.: 0184 536.057 \ 557

Al Collegio Sindacale della
ASL n. 1 Imperiese


@mail

Oggetto: Ipotesi di accordo di contrattazione integrativa decentrata del 14/11/2017 Comparto "Criteri calcolo equilibrio turnazione per indennità ex art. 44 commi e3 e 4 CCNL 1/9/1995 come modificati dall'art. 41 CCNL 7/4/1999": relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria

Si trasmette copia dell'ipotesi di accordo in epigrafe, sottoscritta fra l'Azienda ed alcune OO.SS. del Comparto (la RSU si riserva la firma dopo l'assemblea dei propri componenti), ai fini del parere obbligatorio di competenza di codesto Collegio sulla certificazione di compatibilità finanziaria e conformità normativa, ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., unitamente alla relazione illustrativa ed alla relazione tecnico-finanziaria, allegate alla presente, redatte secondo le indicazioni generali di cui alla Circolare M.E.F. n. 25/2012, per quanto applicabile.

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Sara Cagliani



1

Direttore: dott. Italo CAVIGLIA
Ufficio Relazioni Sindacali
Responsabile procedimento: dott. G. Scevola
e-mail: g.scevola@asl1.liguria.it
Tel.: 0184 536.057 \ 557

Relazione illustrativa

Art. 40-ter D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. – Circolafe M.E.F. n. 25 del 19/07/2012

Scheda 1.1

Modulo 1

Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto dell'ipotesi di CCDI autodichiarazioni relative agli adempimenti di legge

Data di sottoscrizione ipotesi	14 novembre 2017
Periodo temporale di vigenza	<u>Vigenza:</u> dal 1° del mese successivo alla data di sottoscrizione in via definitiva del contratto, con un periodo di sperimentazione di 1 anno, soggetto a monitoraggi infra-annuali.
Composizione della delegazione trattante	<p><u>Parte Pubblica:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Direttore Sanitario (delegato del Direttore Generale titolare del potere di rappresentanza dell'Azienda) • Direttore Amministrativo (delegato del Direttore Generale titolare del potere di rappresentanza dell'Azienda) • Direttore SC Sviluppo Risorse Umane • Dirigente SSD Professioni Sanitarie • Responsabile Ufficio Relazioni Sindacali <p><u>Parte Sindacale:</u> Sigle ammesse alla contrattazione decentrata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RSU • FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS, FSI, NURSIND <p>Parti Sindacali firmatarie: <i>RSU si riserva la firma dopo l'assemblea dei delegati RSU</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • CISL FP • FIALS • NURSIND
Soggetti destinatari	Personale del Comparto Sanità (qualifiche non dirigenziali) in servizio presso la ASL 1
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	CCDI stralcio normativo-economico concernente "Criteri calcolo equilibrio turnazione per indennità ex art. 44 commi 3 e 4 CCNL 1/9/1995 come modificati dall'art. 41 CCNL 7/4/1999.

Rispetto dell'iter procedurale e degli adempimenti	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>È stato adottato il Piano della Performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009</p> <p style="text-align: center;"><i>Affermativo.</i></p> <p><i>Con deliberazione del D.G. n. 64 del 31/01/2017 è stato approvato il Piano della Performance, unitamente a "Sistema di budget ed Obiettivi 2017"</i></p>
		<p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009</p> <p style="text-align: center;"><i>Affermativo</i></p> <p><i>Con deliberazione del D.G. n. 48 del 29/01/2017 è stato adottato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) per il periodo 2016-2018, allegato al Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-2018.</i></p>
		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009</p> <p style="text-align: center;"><i>Affermativo</i></p> <p><i>Secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.</i></p>
		<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</p> <p style="text-align: center;"><i>Affermativo</i></p> <p><i>Il Nucleo di Valutazione ha approvato il suddetto documento, relativamente all'esercizio 2017, nella seduta del 30/01/2017.</i></p>
Eventuali osservazioni		

Modulo 2**Illustrazione dell'articolato del contratto****(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge o di – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)**

<p>a) illustrazione sintetica di quanto disposto dall'ipotesi di accordo, nell'ambito del quadro normativo di legge e/o CCNL che legittima la contrattazione integrativa nella specifica materia trattata.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Quadro normativo di riferimento</u></p> <p>Ai sensi dell'art. 44 comma 3 CCNL 1/9/1995 modificato dall'art. 41 CCNL 7/4/1999:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'indennità per servizi organizzati su tre turni compete al personale operante in servizi articolati su tre turni ed appartenenti a profili professionali del personale sanitario inquadrati nelle categorie B- livello BS, C, D e livello Ds;- l'indennità, nella misura giornaliera unica ed indivisibile attualmente determinata in € 4,49 è corrisposta per i giorni di effettiva presenza in servizio. A tal fine, in occasione del turno notturno, l'indennità è riferita al giorno in cui termina il turno medesimo;- oltre al personale di cui sopra, l'indennità in parola è corrisposta, secondo i medesimi criteri, anche al personale tecnico Operatore Socio-Sanitario cat. Bs);- detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzino un <u>numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda;</u>- l'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi. <p>Ai sensi dell'art. 44 comma 4 CCNL 1/9/1995 modificato dall'art. 41 CCNL 7/4/1999:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'indennità per servizi articolati su due turni (art. 44, 4° comma, CCNL 01.09.1995) compete al personale appartenente a tutti i profili delle categorie A, B, B- livello BS, C, D e livello Ds stabilmente addetti ai servizi attivati per almeno 12 ore giornaliere ed effettivamente/stabilmente operanti su due turni in corsia o in servizi diagnostici.- l'indennità, nella misura giornaliera unica ed indivisibile attualmente determinata in € 2,07 è corrisposta per i giorni di effettiva presenza in servizio.- oltre al personale di cui sopra, l'indennità in parola è corrisposta, secondo i medesimi criteri, anche al personale tecnico Operatore Socio-Sanitario cat. Bs);- detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che (nell'arco del mese) si evidenzino un <u>numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio, in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda;</u>
--	--

- l'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo nel caso di riposi compensativi.

Illustrazione dell'ipotesi di accordo

Premesso che:

- con l'Accordo del 15/05/1996, fra questa Azienda e le OO.SS. del Comparto, erano stati introdotti i criteri generali in materia di equilibrio-turni presso le Strutture aziendali funzionanti h24;
- l'Accordo di concertazione del 14/07/2009, col quale le Parti hanno condiviso l'attivazione della guardia attiva del personale tecnico presso i Servizi di Radiologia degli Stabilimenti Ospedalieri Aziendali, ha previsto (in deroga all'Accordo generale del 1996) il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di triplo turno pur con un minimo di n. 2 notti mensili pro-capite, fermo restando il vigente equilibrio fra mattine e pomeriggi;
- tale deroga, inizialmente prevista a titolo sperimentale per 1 anno, salvo monitoraggio, è stata successivamente confermata in relazione alle esigenze organizzative;
- la guardia attiva su h24 del personale tecnico è stata successivamente attivata anche presso i Servizi di Laboratorio Analisi e (recentemente nel corso del corrente anno) presso le Sale Operatorie di Sanremo ed Imperia.
- il passaggio dell'articolazione del servizio da 2 turni a 3 turni (in base al numero di personale assegnato alla Struttura ed al numero dei turni notturni da coprire) determina una complessità gestionale che rende necessario un periodo di monitoraggio non inferiore ad anni uno, in sede di prima applicazione del nuovo modello di turnazione;

In data 10/08/2017 era stato predisposto un verbale tecnico, con la firma dei rappresentanti aziendali al tavolo tecnico (all'uopo costituito per l'esame della fattispecie) e dei rappresentanti di parte sindacale (CISL FP, FIALS, NURSIND).

Assumendo come base di lavoro il predetto verbale tecnico, è stata definita in data 14/11/2017 l'ipotesi di accordo di che trattasi, in sintesi così articolata:

Parte a) indennità per servizi articolati su 3 turni

Punto 1)

Si confermano e precisano in modo organico, in unico documento di maggior agevole consultazione da parte dei Coordinatori dei Reparti\Servizi Sanitari (Ospedalieri e Territoriali) responsabili della turnistica, i criteri per il calcolo del numero minimo dei turni (mattina, pomeriggio e notte) che i dipendenti devono garantire nel mese per poter fruire dell'indennità di triplo turno. Detto numero è calcolato in due misure differenti, a seconda che il dipendente effettui, nel mese, un numero di turni superiore ovvero pari\inferiore a 9, a fronte di una

	<p>media turni mensile pro-capite di n. 18,75 (tenuto conto delle diverse specifiche articolazioni dei Reparti\Servizi, nonché della media generale delle assenze comprese ferie).</p> <p>Si prevedono specifici criteri di calcolo dell'equilibrio turni relativi al personale a tempo parziale (part-time) verticale articolato fino a 4 giorni lavorativi settimanali.</p> <p>I criteri di cui al punto 1) non costituiscono nuova regolamentazione, ma si limitano a precisare in modo più organico i criteri operativi seguiti sulla base del pregresso accordo del 1996 e del verbale di concertazione del 2009 (relativamente ai Servizi di Radiologia).</p> <p>Punto 2) Tenuto conto della complessità gestionale che comporta il passaggio dell'articolazione del servizio da 2 turni a 3 turni (in base al numero di personale assegnato alla Struttura ed al numero dei turni notturni da coprire), si prevede che nei Reparti\Servizi interessati a tale passaggio per effetto di riorganizzazioni aziendali, si applichi, il criterio di equilibrio "ridotto" (n. 2 mattine, n. 2 pomeriggi, n. 2 notti) indipendentemente dal numero dei turni effettuali nel mese.</p> <p>Punto 3) Si stabilisce che la deroga di cui al punto 2) abbia, inizialmente, una durata sperimentale di n. 1 anno a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula definitiva del presente accordo, con riserva di verifica per eventuale rinnovo al termine del periodo stabilito;</p> <p>Punti 4) e 5) Vengono precisati ruoli e competenze dei Coordinatori Sanitari e dei titolari di Posizione Organizzativa nella filiera gestionale relativa a quanto sopra.</p> <p style="text-align: center;">Parte b) indennità per servizi articolati su 2 turni</p> <p>Punti da 1) a 4) Sono precisati e confermati in modo organico criteri analoghi a quelli di cui alla parte a), necessariamente adattati alla fattispecie specifica, senza previsioni di deroghe si carattere sperimentale (non necessarie nello specifico ambito di riferimento).</p>
<p>b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo, da parte della contrattazione integrativa, delle risorse del fondo contrattuale di riferimento</p>	<p>La presente ipotesi di accordo è giuridicamente afferente alla parte sia normativa che economica, in quanto, pur non contenendo meccanismi integrativi di erogazione diretta di risorse a carico dei fondi contrattuali, comporta in ogni caso una ricaduta sul competente fondo, stimabile in via previsionale in € 64.000,00 \ anno circa, quale misura massima ipotizzabile. Le risorse utilizzate in forza della pre-</p>



	<p>sente ipotesi afferiscono al fondo "per la remunerazione di particolari condizioni disagio" di cui all'art. 7 CCNL del 31/07/2009, il cui dettaglio relativamente all'esercizio 2017 è indicato nella Relazione Tecnico-Finanziaria allegata alla presente e che presenta capienza in relazione al costo stimato di cui sopra.</p>
c) gli effetti abrogativi	<p>La presente ipotesi di accordo, qualora venga sottoscritta in via definitiva a seguito dell'acquisizione della certificazione di compatibilità finanziaria e conformità normativa da parte di codesto Collegio, non reca alcun effetto abrogativo di pregresse disposizioni contrattuali integrative e/o verbali di concertazione aziendale. Dalla data di entrata in vigore, il presente contratto costituirà il documento di conferma e precisazione del quadro organico di riferimento nella specifica materia (assimilabile ad un "testo unico").</p>
d) illustrazione ed attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., le norme del contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.	<p>La presente ipotesi di accordo non reca disposizioni in materia di premialità né di incentivi per la performance individuale ed organizzativa.</p> <p>Si attesta in ogni caso la coerenza e la conformità della presente ipotesi di accordo con la disciplina contrattuale vigente, come illustrata al precedente punto a), in materia di indennità di turno.</p> <p>I criteri, confermati e precisati nella presente ipotesi di accordo, NON recano alcun meccanismo, diretto od indiretto, di erogazione delle indennità in parola al di fuori delle specifiche previsioni contrattuali nazionali.</p>
e) illustrazione ed attestazione della coerenza con il principio di <i>selettività delle progressioni economiche</i>	<p>La presente ipotesi di accordo non reca disposizioni in materia di progressioni economiche.</p>
f) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance)	<p>L'intenzione delle Parti firmatarie della presente ipotesi di accordo è quella di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>precisare e confermare in un unico documento il quadro organico dei criteri generali per il calcolo dell'equilibrio turni MINIMO, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui alle sopra citate disposizioni contrattuali.</u> - regolarizzare il riconoscimento dell'indennità in parola nei Servizi/Reperti di cui sopra (Laboratorio Analisi, Sale Operatorie di Sanremo ed Imperia), la cui attività, in esito a processi di riorganizzazione aziendale, è stata articolata su 3 turni (apertura h\24). <p>Pur non disciplinando direttamente ambiti e/o istituti correlati agli strumenti di programmazione aziendale contenuti nel Piano della Performance, la presente ipotesi di accordo risulta in ogni caso coerente con le previsioni del Piano medesimo, in quanto reca criteri di precisazione e/o razionalizzazione, del tutto funzionali alla "gover-</p>



	nance" di processi di riorganizzazione di strutture aziendali.
g) altre informazioni eventualmente ritenute utili	<p>La trasmissione dell'ipotesi di accordo in esame e della presente relazione illustrativa, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria è effettuata ai fini della verifica della compatibilità economico-finanziaria con i vincoli di bilancio nonché con gli strumenti di programmazione economica (la cui sussistenza è attestata dall'Azienda sulla base di quanto indicato nelle apposite tabelle della <u>Relazione Tecnica-Finanziaria \ Modulo 2</u>), assolvendo pertanto alla previsione di cui all'art. 40 comma 3-sexies D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii</p> <p>In chiusura, si attesta che la presente ipotesi di accordo non produce sopravvenienze passive sull'esercizio 2017, nel rispetto dei vincoli di bilancio e degli strumenti di programmazione economica.</p>



Bussana, li 15/11/2017

IL DIRETTORE
dott. Italo Caviglia



